

**Europäische Union der Rechtspfleger
Union Européenne des Rechtspfleger
European Union of Rechtspfleger**



Statut

Statuts

Statute

Articolo 1 - L'unione

a) L'unione – la cui denominazione ufficiale è "Europäische Union der Rechtspfleger (E.U.R)" - è stata creata il 6 ottobre 1967 a Karlsruhe (RFT). Costituisce il raggruppamento di organizzazioni professionali di funzionari di grado elevato che esercitano delle funzioni giurisdizionali e/o amministrative in seno alle giurisdizioni nel rispetto della loro indipendenza nazionale e di stima reciproca tra colleghi.
La denominazione dell'unione è adottata da ogni paese nella sua propria lingua, ma farà seguire obbligatoriamente, questa denominazione dalla sigla " E.U.R".

b) L'unione è un'organizzazione non governativa (ONG) avente Statuto partecipativo presso il Consiglio d'Europa. È soggetta alla Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica delle organizzazioni internazionali non governative registrata nell'elenco dei trattati europei con il numero 124.

Articolo 2 - Scopi dell'unione

Gli scopi dell'unione che vieta l'appartenenza politica, religiosa o filosofica, sono particolarmente:

- a) la partecipazione e la creazione, così come allo sviluppo e all'armonizzazione del diritto sul piano europeo ed internazionale,
- b) la rappresentazione e la salvaguardia degli interessi professionali tanto morali che materiali dei membri dell'EUR sul piano europeo ed internazionale,
- c) a richiesta dell'organizzazione professionale nazionale interessata, la difesa degli interessi dei suoi membri presso il governo nazionale competente.
- d) la gestione di relazioni culturali e di amicizia tra colleghi al di là delle frontiere degli Stati e per sostenere e promuovere l'integrazione comunitaria europea,
- e) la promozione della cultura giuridica per scambi di informazioni, studi di argomenti comuni e gemellaggi. I lavori scritti ed i documenti elaborati nel quadro degli scopi statutari sono di proprietà dell'unione. Non danno diritto a nessuna indennità a carico dell'E.U.R., salvo rimborso delle spese di spostamento e degli esborsi giustificati.

Articolo 3 - Sede dell'unione

La sede dell'unione si trova nel luogo di residenza amministrativa del presidente. La presidenza può decidere, tuttavia, un'altra sede per tutta o parte della durata del mandato del presidente.

Articolo 4 - Membri di pieno diritto

Una sola organizzazione professionale per Stato europeo è in principio ammessa in seno all'unione in qualità di membro di pieno diritto; **altre organizzazioni possono aderire con l'accordo della prima organizzazione membro.**

I membri di pieno diritti dell'unione sono elencati nell'allegato I dello statuto.

Articolo 5 - Altri membri

a) possono aderire all'unione in qualità di membri associati le organizzazioni professionali similari di stati extra europei.

b) possono essere ammessi nell'unione, in via eccezionale, a e se non esiste nel loro paese una organizzazione idonea ad essere ammessa come membro dell'unione, delle persone fisiche, se sono o si siano rivelate attive per il conseguimento degli scopi dell'unione.

I membri indicati sotto a) e b) sono menzionati rispettivamente negli allegati II ed III dello statuto.

Articolo 6 - Affiliazione

La presidenza decide il maggior numero dei terzi dell'ammissione. L'ammissione di un'altra organizzazione di un stesso paese membro è possibile a solo assenso dell'organizzazione nazionale già membro dell'unione.

Ogni contestazione relativa andata in seno organizzazioni ammesse all'unione per lo stesso paese e che hanno un legame diretto con l'E.U.R., sono sottoposte alla presidenza che delibererà il maggior numero dei terzi.

Articolo 7 - Perdita della qualità di membro

La qualità di membro si conclude per dimissioni o esclusione. Le dimissioni sono ammesse in ogni momento. Possono essere esclusi i membri autori di trasgressioni gravi agli scopi statutari dell'unione. Il membro per il quale è proposta l'esclusione, è convocato davanti alla presidenza per essere sentito sui fatti che gli sono contestati. Se non si presenta nel giorno stabilito, la sua esclusione può essere pronunciata senza altre formalità. Il fascicolo che contiene la proposta motivata di esclusione deve, a pena di nullità della procedura, essere comunicata al membro interessato ed a ciascuno dei vicepresidenti, in una delle tre lingue ufficiali dell'unione, minimo un mese prima della riunione della presidenza alla quale la richiesta di esclusione, a pena di irreceivibilità, è portata all'ordine del giorno.

L'esclusione è pronunciata dalla presidenza con la maggioranza dei due terzi.

Articolo 8 - Organi dell'Unione

Gli organi dell'unione sono:

1. Il congresso
2. La presidenza
3. Il bureau
4. Il consiglio dei saggi

Articolo 9 - Il congresso

Il congresso è composto dal bureau e dai rappresentanti di tutti i paesi membri ai sensi degli articoli 4 e 5 dello statuto. Costituisce il potere sovrano dell'unione di cui definisce la politica generale. Al congresso compete particolarmente:

- di prendere le decisioni relative ai problemi di importanza fondamentale,
- di procedere alle nuove elezioni del bureau conformemente all'articolo 21 a del presente statuto,
- di conferire, con la maggioranza dei 2/3 e su proposta del presidente o di almeno due vicepresidenti, alle persone che lo hanno meritato, il titolo di membro d'onore dell'Unione.

Articolo 10 - La presidenza

La presidenza è costituita dal bureau e dai vicepresidenti. La presidenza definisce le direttive di lavoro e della gestione degli affari dell'unione da parte del bureau.

Le sedute della presidenza sono aperte ai delegati e membri di ogni Organizzazione ammessa in seno all'unione, ai delegati delle organizzazioni che hanno fatto atto di candidatura all'unione, così come alle personalità invitate e a tutte le altre persone autorizzate.

La presidenza può decidere, con la maggioranza dei due terzi, di trattare a porte chiuse gli affari portati all'ordine del giorno; le porte chiuse sono obbligatorie in caso di revoca (art.20), o di esclusione (art.7).

Articolo 11 – Il bureau

Il bureau è costituito dal presidente, dal segretario generale e dal tesoriere. In caso di impedimento di uno dei membri del bureau, lo stesso è sostituito da un altro membro del bureau.

Il bureau ha come compito essenziale quello di gestire l'unione conformandosi alle decisioni prese in occasione delle assemblee generali e dei congressi. Può prendere delle decisioni nei casi di emergenza, non prevedibili, all'infuori del periodo di riunione della presidenza. Il bureau deve rendere conto alla presidenza, in occasione della prima riunione, delle decisioni prese.

Il presidente ed il segretario generale rappresentano congiuntamente l'unione in giudizio ed in tutti gli atti della vita civile.

I membri del bureau sono eletti dal congresso tra i membri di pieno diritto (articolo 4) per una durata di tre anni a maggioranza assoluta. Quando questa non è raggiunta, è sufficiente la maggioranza semplice dei suffragi espressi negli scrutini successivi. Sono rieleggibili.

Alla scadenza del periodo triennale, il bureau resta in carica fino alle nuove elezioni.

Le candidature sono inviate per iscritto al più tardi tre mesi prima del congresso, al segretario generale. Il segretario generale comunica queste candidature agli altri membri della presidenza.

Articolo 11 a) - Il consiglio dei saggi

Il regolamento interno determina la composizione e i compiti del consiglio dei saggi.

Articolo 12 - Il presidente

Il presidente rappresenta l'unione e dirige le riunioni dei suoi Organi. In caso di impedimento, è sostituito dal vicepresidente più anziano in questa funzione e, a pari anzianità, dal vicepresidente più vecchio di età.

Articolo 13 - I vicepresidenti

Ogni paese, membro di pieno diritto, delega un vicepresidente. La scelta della persona è riservata al paese interessato. Nel caso in cui altre organizzazioni di un paese membro sono ammesse in applicazione dell'articolo 6 dei presenti statuti, le organizzazioni sono considerate di diritto come federate. E' loro compito accordarsi sulla persona che rivestirà la carica di vicepresidente del proprio paese e non possono esprimersi in seno alla presidenza che con una sola persona.

In caso di impedimento, un vicepresidente può farsi rappresentare da un mandatario con procura, scelto liberamente in seno alla propria associazione.

Le funzioni di vicepresidente sono incompatibili con quelle di membro del bureau.

Articolo 14 - Il segretario generale

Il segretario generale assicura la gestione degli affari dell'unione conformemente alle direttive della presidenza. Redige i verbali delle riunioni della presidenza e del bureau.

La presidenza può creare una segreteria permanente la cui sede è fissata nella residenza amministrativa del segretario generale; può essere fissata in un luogo diverso dalla residenza o del paese del segretario generale, sotto riserva del suo accordo preliminare.

Articolo 15 - Il tesoriere

Il tesoriere assicura la gestione del patrimonio dell'unione. Egli esegue le spese nei limiti del bilancio ed in esecuzione delle decisioni degli Organi statuari.

Deve tenere una contabilità regolare delle fatture e delle spese, con pezze giustificative e conservarle per la verifica e a disposizione del presidente. Presenta alla presidenza un rapporto sull'anno finanziario trascorso che inizia il 1 gennaio per concludersi il 31 dicembre. Chiude i conti all'ultimo giorno del mese precedente l'assemblea generale o il congresso.

Per verificare la regolarità delle operazioni, sono designati dalla presidenza due rappresentanti dei paesi membri di pieno diritto. Questi commissari ai conti non possono essere rappresentanti del paese membro del tesoriere.

L'importo della partecipazione dei membri ai lavori specifici dell'unione è fissato dalla presidenza. A questo fine, il tesoriere deve stabilire un bilancio di previsione con proposta di ripartizione delle spese tra i membri. Questa ripartizione tiene conto, conformemente all'articolo 22 del presente statuto, del numero di membri

di ogni organizzazione nazionale associata all'unione.

Ogni organizzazione nazionale sopporta le spese di funzionamento dei suoi membri nella presidenza (bureau e vicepresidente).

Le spese di traduzione in una lingua diversa dalle lingue ufficiali sono a carico del membro che ne fa richiesta. Le spese di traduzione nelle lingue ufficiali sono considerate spese di funzionamento generale.

Le spese di spostamento sono rimborsate agli interessati sulla base delle tariffe in vigore nel loro paese. Gli altri esborsi (tipografia, rilegature, traduzioni che non possono essere effettuate dai membri) sono rimborsati su presentazione di pezzi giustificative.

Articolo 16 - Altri responsabili e commissioni.

Altri responsabili possono essere designati dalla presidenza per assistere il bureau. Le loro attribuzioni sono definite dalla presidenza. Compiono il loro compito in accordo con la presidenza.

La presidenza può creare delle commissioni per esaminare o studiare dei problemi precisi. Il presidente designa, su parere conforme della presidenza, il presidente ed i membri della commissione. Questa comprende di diritto un membro del bureau. Gli altri membri del bureau possono partecipare alle riunioni delle commissioni.

Il presidente della commissione deve comunicare al segretario generale, al più tardi un mese prima della riunione, la data e luogo delle riunioni.

Il presidente della commissione deve rendere conto dei lavori di questa commissione alla presidenza in occasione delle manifestazioni dell'unione.

Articolo 17 - Esercizio delle funzioni.

Le funzioni del bureau, della presidenza, degli altri responsabili e dei membri delle commissioni sono esercitate gratuitamente, salvo rimborso delle spese di spostamento e degli esborsi giustificati.

Articolo 18 - Diritto di voto.

Ciascuno dei membri di pieno diritto ha un voto con potere deliberativo. Gli altri membri hanno solamente voto consultivo.

Hanno diritto di voto solo i membri in regola con la quota o regolarmente dispensati, del tutto o in parte, della quota dell'esercizio in corso.

I membri associati devono essere sentiti quando i loro interessi nazionali sono in gioco o che questioni di interesse generale superano l'aspetto esclusivamente europeo. In questi casi, hanno voto deliberativo.

Articolo 19 - Voti e scrutini.

In occasione di voti e di scrutini in seno alla presidenza, salvo i casi previsti dal presente statuto con la regola della maggioranza dei due terzi, le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti o rappresentati; la presidenza non può deliberare validamente se non sono presenti o rappresentati almeno la metà dei suoi membri. E' necessaria, per decisioni sottoposte alla regola della maggioranza dei due terzi, la presenza di almeno la metà dei membri aventi voto deliberativi e il voto acquisisce almeno i due terzi dei suffragi espressi.

Ogni membro può richiedere uno scrutinio segreto.

Articolo 20 - Revoca di membri del bureau e di responsabili.

I membri del bureau o i responsabile ai sensi dell'articolo 16 possono, per motivi gravi, essere revocati dalla presidenza con la maggioranza dei due terzi. In caso di revoca di tutto il bureau, il vicepresidente più anziano, ai sensi dell'articolo 12, dovrà fare procedere immediatamente ad una nuova elezione.

Articolo 21 - Manifestazioni

a) Il congresso è la manifestazione più importante dell'unione: è convocato ogni tre anni e procede alle nuove elezioni del bureau.

b) Un'assemblea generale della presidenza è tenuta, come principio, ogni anno; deve essere obbligatoriamente tenuta ogni tre anni. A richiesta di almeno un terzo dei paesi membri di pieno diritto,

può essere convocata, entro tre mesi, un'assemblea straordinaria. I motivi della richiesta devono essere precisati nella convocazione.

c) Le convocazioni per le manifestazioni sono inviate ai membri definiti negli articoli 4 e 5 del presente Statuto, a cura del segretario generale che agisce in accordo col presidente. La presidenza fissa la data e luogo delle prossime manifestazioni. Il termine di convocazione è di almeno due mesi. L'ordine del giorno deve prevedere un tempo sufficiente per la riunione della presidenza così come per i rapporti dei paesi membri e dei Capi delegazione dei paesi soci.

Le modifiche concernenti l'ordine del giorno devono essere inviate al segretario generale, al più tardi un mese prima della riunione della presidenza. La presidenza determina, in occasione della riunione, se le domande inviate dopo questo termine possono essere prese in considerazione e, eventualmente, farne oggetto di una deliberazione.

d) Il verbale delle manifestazioni deve essere trasmesso ai membri entro tre mesi.

Articolo 22 - quote e partecipazioni.

Ogni associazione sopporta come principio solo le spese occasionate nel proprio paese. L'unione è tuttavia in diritto di richiedere ai membri di pieno diritto, delle quote, eventualmente delle conpartecipazioni, se ciò è necessario per coprire delle spese nate per i lavori dell'unione conformemente allo statuto. Al momento di fissare le quote o conpartecipazioni, è tenuto conto del numero dei membri così come della capacità finanziaria di ogni associazione. La decisione è presa dalla presidenza con la maggioranza dei due terzi. Un membro può invocare delle ragioni che giustificano la dispensa di tutto o parte della sua quota o della sua partecipazione; in questo caso, le ragioni invocate sono esaminate dalla presidenza che delibera a maggioranza assoluta.

Articolo 23 - Lingue ufficiali.

Le lingue ufficiali dell'unione sono il tedesco, l'inglese ed il francese. I dibattiti della presidenza sono tenuti nella lingua del presidente. Se questa non è una delle lingue ufficiali, c'è la possibilità di provvedere almeno alla traduzione in una di queste tre lingue. E' competenza del paese di accoglienza assicurare, se possibile, la traduzione simultanea in altrettante lingue quanti sono i membri di diritto, le tre lingue ufficiali comprese, tenendo conto delle conoscenze linguistiche dei membri iscritti alla manifestazione e delle possibilità finanziarie del paese di accoglienza. La corrispondenza tra i diversi membri dell'unione è redatta in una delle tre lingue ufficiali. Può essere nella lingua nazionale del mittente se questa è accompagnata da una traduzione in francese, inglese o in tedesco.

Nel caso di dibattito, la traduzione nella lingua del paese organizzatore è obbligatoria.

Articolo 24 - Modifica degli Statuti.

Il congresso non può modificare lo statuto se non a maggioranza dei due terzi.

Articolo 25 - Regolamento di ordine interno.

Un regolamento di ordine interno sarà, in caso di bisogno, elaborato dal bureau e sottoposto alla presidenza.

Articolo 26 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'unione può essere deliberato solo dal congresso convocato espressamente a questo scopo. Il congresso deve rappresentare almeno i due terzi dei membri che lo compongono. Se questa proporzione non è raggiunto, il congresso è convocato di nuovo, rispettando un termine di 30 giorni liberi. Può deliberare allora qualunque sia il numero dei membri presenti. In questo caso, lo scioglimento è acquisito solamente a maggioranza dei due terzi dei membri presenti.

Articolo 27 - Entrata in vigore

Lo statuto entra in vigore in conseguenza della sua adozione nel Congresso di Berlino il 2 Novembre 1989. La durata del primo statuto ha perso il suo valore con i cambiamenti successivi. Lo statuto fu cambiato in Valadares il 25 settembre 1992, in Alicante il 29 settembre 1995 ed in Cuneo il 9 e 10 settembre 2010.

STATUTO DEL'UNIONE EUROPEA DEI FUNZIONARI GIUDIZIARI (E.U.R)

Allegato 1 degli Statuti (Art. 4)

Sono membri di pieno diritto di unione:

* La Germania - Deutschland, Germany
Bund Deutscher Rechtspfleger e.V.

2 * l'Austria - Österreich, Austria
Gewerkschaft Öffentlicher Dienst Bundesvertretung Justiz,

3 * il Belgio - Belgien, Belgium
C.E.N.E.G.E.R, Fédération Nationale des Greffiers des Cours et Tribunaux

4 * la Danimarca - Dänemark, Danmark
Domstolenes Tjenestemandsförening

5 * la Spagna - Spanien - Spain
Colegio Nacional De Secretarios Judiciales (CNSJ)

6 * l'Estonia - Estland, Estonia
Eesti Kohtunikuabide Ühing

7 * la Finlandia - Finnland - Finland
Vara- ja oikeusnotaariliitto ry

8 * la Francia - Frankreich - Francia
Unione Sindacale Autonoma Giustizia (USAJ)

9 * l'Italia - Italien - Italy
Nuova Giustizia - EUR / Associazione Dirigenti Giustitia

10 * il Lussemburgo - Luxemburg, Luxemburg, -
Associazione dei Cancellieri e Funzionari dell'amministrazione Giudiziaria del Gran Ducato del Lussemburgo,
associazione senza scopo di lucro.

11 * La Norvegia - Norwegen-Norway
Organizzazione membro NTL Domstolene

12 * L'Olanda - Niederlande - Netherlands
Kring van secretarissen in Nederland

13 * la Polonia - Polen-Poland
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Referendarzy Sadowych

14 * il Portogallo - Portogallo - Portogallo
Associacao dos Oficiais da Justica" A.O.J."

15 * la Romania - Rumänien, Romania
Federatia Nationala Sindicala Justitia

16 * la Svezia - Schweden - Sweden
St inom Sveriges Domstolar/Fackförbundet ST

Allegato II degli Statuti (Art. 5)

Sono membri associati le organizzazioni dei seguenti paesi:

Brasile- Brasilien - Brazil

Cile - Chile - Chile

Giappone - Japan - Japan

Marocco-Marokko-Morocco

Tunisia- Tunesien - Tunisia

Zaire - Zaire – Zaire

Corea del Sud – Südkorea – South Korea

Allegato III degli Statuti (Art. 5)

Sono membri unici dell'Unione:

Heinz Walter, I-39100 Bolzano/Italia